

ALLEGATO B

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E AMBIENTALE
Programma Sviluppo Rurale
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) 2014-2020

**Sottomisura 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo**

Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione


Art. 35 Reg. (UE) n. 1303/2013

BANDO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI STRATEGIE DI SVILUPPO
LOCALE (SSL) DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL)

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 26 FOGLI

Il Direttore del Dipartimento



Sommario

1. PREMESSA	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. DEFINIZIONI.....	8
4. OBIETTIVI DELLA MISURA 19 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR PUGLIA 2014-2020.....	10
5. COORDINAMENTO CON ALTRI FONDI STRUTTURALI E D'INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE).....	11
6. RISORSE FINANZIARIE	12
7. LOCALIZZAZIONE	13
8. SOGGETTI BENEFICIARI	13
9. REQUISITI DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL).....	14
10. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	16
11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE	17
12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE SSL.....	17
13. FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA	17
14. COMPITI E OBBLIGHI DEL GAL	18
15. COSTI AMMISSIBILI A VALERE SULLA MISURA 19.4.....	19
16. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALLA SELEZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE	22
17. RICORSI	22
18. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)	22
19. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	23
20. DISPOSIZIONI GENERALI	23
21. RELAZIONI CON IL PUBBLICO.....	25
22. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	26



1. PREMESSA

Il PSR della Puglia 2014-2020 prevede la possibilità per i Gruppi di Azioni Locale (GAL), partenariati tra soggetti pubblici e privati, di candidarsi alla attuazione di una propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL), definita dalle comunità locali attraverso un approccio partecipativo e finanziabile dalla Sottomisura 19.2 *"Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del PSR"*.

Inoltre, per una migliore attuazione della gestione amministrativa e contabile connessa all'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale, il PSR prevede la Sottomisura 19.4 *"Sostegno per i costi di gestione e animazione"* con la quale consentire ai GAL la gestione operativa di tutte le fasi e le procedure previste per l'attuazione dell'iniziativa e una capillare azione di animazione sul territorio in considerazione del fatto che la programmazione bottom-up e l'accompagnamento delle successive fasi gestionali richiedono una partecipazione attiva degli operatori locali.

In attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP-sviluppo locale di tipo partecipativo) del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 (PSR), il presente bando definisce le modalità per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di SSL definite e presentate dai GAL.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

Direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;

Direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate;


Direttiva 84/167/CEE e s.m.i., che modifica la direttiva 75/273/CEE;

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta "Direttiva Habitat";

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;



Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 ed il Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;



Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6/08/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» Testo rilevante ai fini del SEE;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2011 del Consiglio del 12 aprile 2011 che attua l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia;

Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione "CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei" giugno 2014;

Linee Guida della Commissione Europea su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali" agosto 2014;

Normativa nazionale

Legge 7/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n. 69";

D.P.C.M. del 22/07/2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n.162, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420, riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;

Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n.1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";



Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;

Decreto MiPaaf n. 3536 del 08/02/2016, "Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni dei beneficiari dei pagamenti Pac";

Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;

D. Lgs. 18/04/2016 n.50, "Codice degli Appalti";

Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;

Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;

Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del 25.11.2015 con la quale è stato approvato il **Programma Operativo "Programma Operativo (PO) FEAMP ITALIA 2014-2020"**, per il sostegno da parte del FEAMP in Italia; tale Decisione stabilisce la partecipazione massima del FEAMP Italia per il periodo dal 2014 al 2020, in 537.262.559,00 EUR;

Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio VI – Politiche Agricole e Forestali, Prot. CSR 2613 del 27/05/2016 (integrata con successiva nota Prot. CSR 2837 del 09/06/2016), con cui è stato trasmesso l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi (FEAMP) nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;

Intesa sull'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi (FEAMP) nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020, sancita con Atto Rep. N. 102/CRS del 09/06/2016;

Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014.

Normativa regionale

Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 001 dell'11/01/2017 recante modifica ai criteri di selezione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia, già approvati con DAdG n.191/2016;

Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";



POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, approvato con DGR n.1735/2015 di presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015;

DGR n. 582/2016 Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale nonché Referente Autorità di Gestione Nazionale FEAMP 2014/2020 n. 04 del 13/01/2017 con cui è stata revocata la Determinazione Dirigenziale della Sezione Caccia e Pesca n. 59 del 07/04/2016 e disposto in merito alla individuazione e definizione delle zone di pesca e acquacoltura eleggibili per l'attuazione del CLLD;

Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare".

Provvedimenti Agea

Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA.

3. DEFINIZIONI

Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;

Beneficiario: soggetto la cui domanda di sostegno, o di accesso alla selezione, risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno. I beneficiari del presente bando sono GAL già costituiti, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 del presente bando, che a loro volta attiveranno, se selezionati, le azioni del proprio PAL di cui possono essere essi stessi beneficiari, o i cui beneficiari saranno individuati dai GAL;

Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n.3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all'art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei singoli componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03/03/2016;



Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;

Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito all'emissione del provvedimento di concessione, per richiedere gli aiuti concessi, nelle forme di Anticipazione, Acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e Saldo;

Fascicolo aziendale (FA): Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);

FEAMP: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca istituito dal Regolamento 508/2014;

FEASR: Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Regolamento Ue n. 1306/2013;

Focus Area (FA): le priorità (cfr. successiva definizione Priorità) sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici;

Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020;

I.C.O: Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all'ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i Beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione al bando e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O., ai fini del V.C.M., vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.) dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (c.d. passi del controllo);

Obiettivo Tematico (OT): Linee strategiche di intervento;

Organismo pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n. 1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

Piani di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete;

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti



sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

SIAN: il SIAN è il sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dall'Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuate a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020;

Strategia di Sviluppo Locale (SSL): Insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali, che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati, fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale;

Strategia nazionale per le aree interne (SNAI): La SNAI è una strategia nazionale, contenuta anche nell'Accordo di Partenariato, finalizzata al rilancio delle aree interne, ovvero le zone del Paese più distanti dai grandi centri di agglomerazione e dai servizi di base (scuola, salute e mobilità);

Sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD – SLTP: Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, contribuisce direttamente allo sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali, uno degli obiettivi generali della politica di sviluppo rurale. Esso viene attuato attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP, il cui acronimo inglese è CLLD, community led local development), metodo per elaborare ed implementare strategie di sviluppo locale (SSL), basato sull'approccio bottom-up;

V.C.M.: Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n. 1305/2013.

4. OBIETTIVI DELLA MISURA 19 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR PUGLIA 2014-2020

La Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020 è collegata all'OT 9 (*Promuovere l'inclusione sociale e la lotta alla povertà*) dell'AP coerente con la Priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale 6 (*Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali*) e contribuisce agli obiettivi della Focus area 6 (b) (*promozione dello sviluppo locale nelle aree rurali*) che sono i seguenti:

- **crescita intelligente:** sviluppare un'economia basata sulla concorrenza e sull'innovazione;



- **crescita sostenibile**: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- **crescita inclusiva**: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

L'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo (Leader) in Puglia è programmata sulla base del quadro d'insieme tracciato dall'Accordo di Partenariato e con gli indirizzi generali definiti dalla programmazione regionale unitaria.

La Regione Puglia promuove l'azione di partenariato e di dialogo tra le parti, pubbliche e private, favorendo la partecipazione attiva e consapevole di enti territoriali e partenariati pubblico/privati al fine di favorire la definizione ed attuazione di Strategie di Sviluppo Locale che riguardino non solo l'agricoltura ma lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali e dei territori costieri.

5. COORDINAMENTO CON ALTRI FONDI STRUTTURALI E D'INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE)

I Servizi della Commissione hanno constatato che le sinergie tra i diversi fondi dell'Unione moltiplicano gli investimenti in attività di ricerca e innovazione e il relativo impatto, associando diverse forme di sostegno all'innovazione e alla competitività, o portando avanti le idee innovative attraverso il ciclo di innovazione o lungo la catena del valore per farle giungere sul mercato. Le sinergie consistono quindi nell'esercitare un maggiore impatto sulla competitività, l'occupazione e la crescita nell'Unione europea, associando i fondi SIE, Orizzonte 2020 e altri strumenti dell'Unione in modo strategico e orientato alla coesione.

Per tutti i fondi coinvolti, l'Accordo di Partenariato stabilisce che, qualora le Regioni decidano di utilizzarli con modalità attuativa community-led, dovrà essere assicurata una adeguata dotazione di risorse finanziarie comunitarie e nazionali a beneficio del CLLD.

La Regione Puglia ha optato per l'approccio plurifondo che vede, innanzitutto, l'impiego dei due fondi FEASR e FEAMP.

Il FEASR ed il FEAMP hanno obiettivi comuni. All'interno della strategia FEAMP, infatti, si intende promuovere la coesione sociale, arrestare il declino di comunità costiere e creare posti di lavoro nelle comunità dipendenti dalla pesca rafforzando gli interventi di sviluppo locale di tipo partecipativo. Sarà promosso il capitale umano e la diversificazione delle attività, consentendo alle comunità locali di acquisire le capacità necessarie per partecipare a nuove attività emergenti. Questo approccio sfrutterà inoltre il patrimonio naturale e culturale, trasformandolo in una risorsa importante ai fini dello sviluppo locale, prestando attenzione alla valorizzazione dei paesaggi.



costieri e umidi sottoposti a vincolo di tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o delle aree di particolare pregio.

Infine, con lo strumento del CLLD si contribuirà al rafforzamento della integrazione con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Questa strategia riguarderà un numero limitato di aree selezionate dalla Regione ed ha l'obiettivo principale di fermare e invertire nel prossimo decennio il trend demografico negativo di queste aree attraverso la promozione dello sviluppo locale, intensivo ed estensivo, nei punti di forza di questi territori: agroalimentare, cultura e saper fare, turismo ed energia. Dall'altro, si vuole riequilibrare l'offerta dei servizi di base: scuola, salute, mobilità e rete digitale.

Il PSR Puglia 2014-2020 potrà partecipare all'attuazione della SNAI nei Monti Dauni con risorse pubbliche per 17 Meuro (pari a circa l'1% della complessiva dotazione del PSR) per il sostegno a operazioni previste dal Reg. CE 1305/2013 utili a dare risposta alle problematiche individuate. Allo scopo potranno essere usate modalità quali la costituzione di riserva finanziaria per le aree interne nelle misure coerenti con la strategia individuata o l'utilizzo del CLLD. Per assicurare una efficace pianificazione e governance, se un Gruppo di Azione Locale proponesse una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) nell'area dei Monti Dauni, tale SSL dovrà essere coerente e complementare con la Strategia Aree Interne del territorio dei Monti Dauni..

In seguito all'inserimento da parte della Regione di ulteriori aree nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, si potrà prevedere la possibilità, da parte dei GAL che intervengono nelle suddette aree, di integrare la propria SSL coerentemente con la strategia d'area, ferma restando l'attività di ulteriore apposita istruttoria da parte della Regione.

6. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando sono:

- a carico del PSR Puglia 2014/2020 - sottomisure 19.2 e 19.4 - di € 155.000.000,00, di cui quota UE € 93.775.000,00. Tali risorse sono al lordo delle risorse necessarie a soddisfare le obbligazioni, assunte a valere sulla Misura 413 del PSR Puglia 2007-2013, per le quali non è stato pagato il saldo dell'aiuto concesso entro il 31/12/2015;
- a carico del PO FEAMP 2014-2020 di € 12.003.542,58, di cui quota UE € 6.001.771,29.

I GAL potranno presentare proposte di SSL entro i limiti minimi e massimi di risorse pubbliche di seguito indicati per ciascun fondo interessato:

Fondo interessato	soglia minima (€)	soglia massima (€)
FEASR	4 milioni	12 milioni



FEAMP

1 milione

5 milioni

La soglia massima di 12 milioni di euro per l'utilizzo del FEASR è al netto delle risorse addizionali previste per la SNAI.

7. LOCALIZZAZIONE

Le attività potranno essere realizzate in territori con una popolazione compresa tra i 10.000 e i 150.000 abitanti:

- a. territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq);
- b. territori che superano i 150.000 abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l'inclusione di territori contermini per una efficace specificazione della strategia di sviluppo locale.

È permessa una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200.000 abitanti, se è soddisfatta una delle due condizioni indicate.

Sono ammissibili al CLLD FEASR le aree rurali di *tipologia D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo), C (Aree rurali intermedie), B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata), le aree rurali protette e ad alto valore naturale.*

Sono ammissibili al CLLD con Strategia plurifondo FEASR-FEAMP le aree eleggibili al CLLD FEASR e le aree eleggibili al CLLD FEAMP – queste ultime intese come zone di pesca ed acquacoltura eleggibili per l'attuazione del CLLD di cui al Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 2014-2020 - purché interamente o parzialmente sovrapponibili.

Sono ammissibili alla Strategia Plurifondo FEASR-FESR-FSE i territori comunali che rientrano nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) purché l'Area Interna SNAI risulti totalmente inclusa nell'area eleggibile FEASR.

Ognuno dei Comuni dovrà indicare il Fondo/Fondi che intende utilizzare per l'attuazione della SSL. Un territorio comunale potrà essere interessato da una sola SSL.

8. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono GAL e attori locali. I GAL possono essere beneficiari esclusivamente di progetti che hanno come obiettivo il soddisfacimento dell'interesse collettivo della comunità locale e che rendono i risultati accessibili al pubblico; essi sono raggruppamenti di soggetti pubblici e privati.

Il GAL deve dotarsi di una struttura gestionale competente sotto il profilo tecnico-amministrativo nell'utilizzo dei fondi pubblici in grado di assolvere a tutte le funzioni assegnategli.



9. REQUISITI DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL)

Le SSL devono essere redatte obbligatoriamente secondo l'indice e con le indicazioni redazionali di cui all'**Allegato G)** della Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 di approvazione del presente Bando.

La SSL dovrà riguardare da uno a tre ambiti tematici; di seguito sono indicati quelli previsti a titolo indicativo dal PSR Puglia. Ai GAL è data facoltà di individuarne altri.

AMBITI TEMATICI PREVISTI DAL PSR PUGLIA

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali;
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- reti e comunità intelligenti;
- diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

Per quanto riguarda il PO FESR-FSE, il GAL dovrà indicare le azioni specifiche che intende attivare, tenendo conto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 marzo 2016. Sono escluse le azioni afferenti aiuti alle imprese.

La SSL dovrà avere carattere innovativo, puntare alla creazione di occupazione locale e alla valorizzazione di risorse locali, incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e servizi per la popolazione e l'inclusione sociale.

Nel caso in cui la SSL includa più di un ambito tematico questi devono essere strettamente connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti come una mera sommatoria.

Le SSL deve contenere i seguenti elementi previsti dall'art. 33 del Reg. 1303/2014:

- a. la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;



- b. un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c. una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d. una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e. un piano di azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete (PAL);
- f. una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g. il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

Il PAL potrà comprendere tutte le possibili misure/azioni attivabili ai fini dell'attuazione della SSL, attraverso il finanziamento di un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che non siano legate alle misure standard come definite nel PSR. Per misure/azioni attivate bisogna indicare i criteri di selezione.

Il valore aggiunto LEADER è rinvenibile nei progetti di piccola scala, progetti integrati complessi, progetti innovativi/sperimentali, progetti su scala locale, progetti di cooperazione.

In funzione della caratteristica delle misure programmate e alla loro possibilità di essere modulate in base alle peculiarità dei territori selezionati, della possibilità di estrinsecare il valore aggiunto del metodo LEADER, il GAL dovrà definire le azioni evidenziando le eventuali connessioni e complementarietà con le misure del PSR regionale, evitando qualsiasi sovrapposizione e applicando le condizioni regolamentari.

I GAL potranno attivare degli interventi ritenuti strategici per il proprio territorio. In sede di selezione delle SSL, sarà prestata la dovuta attenzione alla valutazione delle complementarietà e integrazioni con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione. Inoltre, l'Amministrazione regionale svolgerà verifiche sui bandi dei GAL al fine di evitare potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe misure del Programma oltre che per verificare la congruenza e

la conformità con le politiche dell'Unione Europea, nazionali e regionali e la complementarità con altri programmi e strumenti operativi.

Nel contesto SSL, l'innovazione non comporta necessariamente ricerca e sviluppo ad alto livello, né nuove tecnologie, ma è strettamente connesso a cosa il GAL vuole cambiare. Le risorse finanziarie, di conseguenza, devono concentrarsi su quelle azioni che esercitano un effetto moltiplicatore sullo sviluppo locale, che affrontino i problemi e le opportunità in modo nuovo al fine di scaturire soluzioni di più lungo periodo.

I GAL potranno, sulla base della strategia individuata, definire e attuare le azioni ammissibili nell'ambito delle 6 priorità e focus area individuate dal Reg. UE 1305/13, purché coerenti con il tema scelto e la propria SSL. I progetti finanziabili possono includere tutti i tipi di azioni sostenibili dai Fondi SIE. Nella definizione della SSL, il GAL dovrà tener conto di tutte le politiche concorrenti e complementari. In particolare dovrà comprendere le linee tracciate dalla politica nazionale per le aree interne (Strategia Nazionale per le Aree Interne - SNAI). Il GAL dovrà rendersi partecipe nel sostenere una politica sociale volta al miglioramento della qualità di vita della propria area in ottemperanza ai principi e indirizzi definiti anche negli orientamenti comunitari e nazionali in materia di agricoltura sociale. Proprio perché portatore di interessi collettivi del proprio territorio, il GAL nella definizione e attuazione della SSL dovrà garantire la condivisione con le Parti Economiche e Sociali del territorio interessato.

I GAL sceglieranno le azioni/misure da attivare in funzione dei risultati attesi e dei tematismi individuati nella Strategia e in coerenza con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione nonché in conformità ai Regolamenti (UE) 1303/2013, 1305/2013, 807/2014 e 808/2014.

10. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il GAL deve:

- possedere personalità giuridica costituendosi in una delle forme ammesse dalla normativa vigente;
- essere composto dai rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto al voto;
- avere sede legale ed operativa ubicate nell'ambito territoriale individuato nella SSL presentata;



- rispettare i criteri di individuazione degli ambiti territoriali descritti nel precedente art. 7;
- presentare la SSL in conformità all'indice di cui all'Allegato G) alla Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 di approvazione del presente Bando;
- conseguire i punteggi "soglia" e il punteggio "minimo" previsti nei Criteri di Selezione di cui all'Allegato C) alla Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 di approvazione del presente Bando;
- presentare tutti i documenti previsti al successivo art. 16 del presente bando;
- apportare e trasmettere le eventuali modifiche alla SSL richieste nei limiti e nelle modalità specificate al successivo art. 13.

In mancanza anche di uno dei precitati requisiti di ammissibilità o di mancato rispetto anche di una sola delle prescrizioni contenute nel presente articolo, la SSL proposta non sarà ammessa al sostegno delle sottomisure 19.2 e 19.4.

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE

Le proposte di Strategia di Sviluppo Locale pervenute nel termine stabilito di cui all'art. 17 e complete della documentazione di cui al medesimo articolo, verranno valutate e selezionate dal Comitato tecnico intersettoriale del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020 istituito con Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n. 5 del 01.03.2016 e s.m.e i., ai sensi dell'art. 33 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Le proposte pervenute fuori termine saranno considerate irricevibili.

12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE SSL

La selezione sarà espletata con riferimento ai criteri di selezione della Misura 19 riportati nell'allegato C) alla Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 di approvazione del presente Bando.

13. FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

A chiusura delle attività di valutazione delle SSL da parte del Comitato tecnico regionale intersettoriale i Gal - le cui SSL risultassero ammissibili a finanziamento e necessitassero di modifiche sulla base del parere fornito dal citato Comitato - provvederanno, anche a seguito di idoneo confronto con le Autorità di Gestione, ad apportare le modifiche richieste entro i termini e secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal Bando relativo alla presente sottomisura.



Le modifiche saranno richieste dall'Autorità di Gestione tramite PEC e saranno oggetto di confronto tra la stessa AdG ed i GAL interessati e dovranno pervenire con stesso mezzo entro il termine massimo di 30 giorni dall'invio della richiesta.

Il mancato recepimento delle richieste di modifica ed invio della SSL modificata nei termini innanzi prescritti comporterà la non ammissione della stessa al sostegno finanziario previsto dal presente bando.


L'attività istruttoria, comprensiva della fase di definizione delle eventuali modifiche richieste, si concluderà con la formulazione della graduatoria delle SSL ammesse a finanziamento, da sottoporre all'approvazione delle Autorità di Gestione interessate.

14. COMPITI E OBBLIGHI DEL GAL

I GAL selezionati per l'attuazione della SSL proposta, conformemente all'art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013, hanno i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Inoltre, i medesimi GAL hanno i seguenti obblighi:



- dotarsi di un regolamento interno, coerente con la normativa di applicazione nell'ambito dell'attuazione della SSL, approvato dall'assemblea dei soci che, nel rispetto di quanto stabilito dal PSR Puglia 2014-2020, definisca almeno i seguenti aspetti:
 - organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;
 - compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza dei conflitti di interessi;
 - procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 - procedure relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
 - modalità di trasmissione dei dati all'OP AGEA e alla Regione Puglia;
 - modalità di trattamento dei dati sensibili;
 - modalità di gestione dei ricorsi.
- Inoltre i GAL dovranno garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di "regolarità dei lavoratori" e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le "norme di igiene e sicurezza del lavoro" di cui al D. Lgs. n.81/2008. Infine devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art.2).

15. COSTI AMMISSIBILI A VALERE SULLA MISURA 19.4

La selezione delle risorse umane dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità ai sensi del D.Lgs 50 del 18.04.2016.

La selezione del personale per la realizzazione delle attività del GAL potrebbe avvenire anche attingendo da eventuale elenco regionale cui potranno iscriversi soggetti con specifiche professionalità e requisiti che saranno disciplinati nell'atto che istituirà il citato elenco, oltre che da soggetti che abbiano svolto analoga esperienza nella Programmazione 2007-2013. L'elenco prevede le seguenti figure: direttore tecnico, responsabile amministrativo e finanziario, animatore. Per evitare conflitti di interesse, tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del GAL e ai soggetti che compongono la base societaria. Il costo massimo ammissibile a finanziamento per ogni figura professionale è il seguente:



- direttore tecnico, euro 55.000,00 annui (rapportato ad un impegno full time);
- responsabile Amministrativo e Finanziario, euro 40.000,00 annui (rapportato ad un impegno full time);
- animatore, euro 30.000,00 annui (rapportato ad un impegno full time).

La retribuzione complessiva del lavoratore assunto a tempo parziale sarà equiparata a quella del lavoratore assunto a tempo pieno, ma sarà calcolata in proporzione al numero di ore lavorate.

La retribuzione complessiva del lavoratore assunto a tempo parziale sarà equiparata a quella del lavoratore assunto a tempo pieno, ma sarà calcolata in proporzione al numero di ore lavorate.

Si precisa che:

- 1) le figure professionali diverse da quelle indicate (Direttore tecnico, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Animatore) saranno assimilate alla figura dell'Animatore;
- 2) non è possibile prevedere più di un Direttore e/o di un RAF.

I costi a valere sulla Misura 19.4 sono ammissibili solo se riferiti alla gestione della struttura e all'attuazione della SSL e alle attività di animazione e sono i seguenti: costi del personale, costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di sorveglianza della SSL.

Nello specifico sono ammessi:

Costi di gestione:

- spese per il personale;
- consulenze specialistiche;
- spese correnti (utenze varie, materiali di consumo, fitto sede);
- acquisto o noleggi arredi, macchine ed attrezzature per uffici, strumenti informatici;
- partecipazione a seminari, convegni e workshop;
- costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui alla lettera (g) dell'art. 34 (3) Reg. (UE) 1303/2013;
- oneri assicurativi, spese bancarie e fidejussioni;
- IVA non recuperabile.

Costi di animazione:

- azioni di animazione e sensibilizzazione degli operatori potenzialmente interessati all'attuazione delle operazioni previste dal PAL propedeutiche alla definizione del contenuto operativo e alla implementazione delle stesse;



- realizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni pubbliche;
- consulenze specialistiche;
- noleggio attrezzature, locali e spazi;
- predisposizione di un piano coordinato di azioni informative/promozionali sulle attività svolte e sulle opportunità offerte dall'area e dal Piano di Azione Locale rivolto ad operatori esterni, a potenziali turisti, alla popolazione (produzione e diffusione materiale divulgativo, realizzazione ed aggiornamento siti internet dei GAL, pubblicizzazione dei bandi e delle iniziative, azioni mirate volte ad informare target differenziati di operatori e a promuovere le risorse dell'area nel suo complesso).

Il sostegno ai costi di gestione e di animazione non potrà superare il 20% della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna SSL, pari alla sommatoria delle risorse destinate alla Misura 19.2 e alla Misura 19.4; nel caso di Strategia plurifondo, il sostegno non potrà superare il 25% della dotazione finanziaria come sopra definita.

Nell'ambito della stessa dotazione finanziaria assegnata a ciascun GAL per la sottomisura 19.4 (20% o 25%), i costi per attività di animazione non potranno essere inferiori al 30% della dotazione stessa.

I GAL possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico concesso per le spese di gestione e funzionamento, previa presentazione di fidejussione bancaria o equivalente prevista dall'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Spese non ammissibili:

- costi riferibili al sostegno preparatorio, costi imputabili alle singole progettazioni.
- spese effettuate precedentemente alla presentazione della SSL;
- immobili, veicoli, telefoni cellulari;
- emolumenti ai componenti degli organi societari;
- assistenza tecnica per la gestione della SSL;
- IVA e altre imposte e tasse recuperabili da parte del GAL;
- quote assicurative non obbligatorie, interessi passivi;
- altre spese non direttamente connesse all'attuazione della strategia.

L'eleggibilità delle spese a valere sulla Misura 19.4 decorre dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno.

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.

16. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALLA SELEZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal precedente art. 10, devono presentare la domanda di accesso alla selezione della SSL, redatta secondo il modello di cui all'Allegato F) della DAdG di approvazione del presente bando. La domanda di accesso, unitamente a un valido documento di identità, deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: selezionegal.psr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 24,00 del 20/03/2017, pena la irricevibilità della domanda, e corredata dai seguenti documenti:

- Strategia di Sviluppo Locale, redatta secondo l'indice di cui all'Allegato G) alla DadG di approvazione del presente bando, composta da un massimo di n. 80 cartelle dattiloscritte (tabelle e grafici e allegati esclusi), max 3.200 righe complessive carattere TimesNewRoman corpo 12 o equivalente (potranno costituire allegati i documenti relativi ai criteri di selezione, rischi inerenti l'attuazione, misure di attenuazione, attività preparatoria);
- atto costitutivo e statuto del GAL, redatti in forma pubblica;
- copia dell'atto deliberativo (del CdA o dell'assemblea dei soci) che autorizza il Rappresentante Legale del GAL alla sottoscrizione della domanda di accesso e della documentazione a corredo e che approva la SSL presentata.

17. RICORSI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - Pec: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

18. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)



L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.2 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I rischi rilevabili nell'implementazione fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]) e sono indicati nelle schede delle sottomisure 19.1, 19.2 e 19.4 riportate nel PSR Puglia 2014/2020.

Considerata la facoltà riservata ai GAL di definire autonomamente, per i singoli interventi previsti nei propri PAL, gli impegni, i criteri di selezione e di ammissibilità e gli obblighi, in questa fase non si hanno elementi che consentano di individuare gli elementi di rischio.

Pertanto il GAL dovrà per singola misura/intervento descritto nel PAL, prevedere i rischi inerenti l'attuazione, le misure di attenuazione individuate nonché la valutazione generale della misura. Tale valutazione dovrà essere effettuata facendo riferimento all'impostazione data nei pertinenti paragrafi "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure" – "Misure di attenuazione" delle schede di Misura del PSR Puglia 2014/2020.

19. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Con successivi provvedimenti adottati dall'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020, saranno definite le modalità di presentazione, tramite il Portale SIAN (AGEA), delle domande di sostegno a valere sulle sottomisure 19.1, 19.2 e 19.4.

20. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia a quanto stabilito dal Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 e dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori"



dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;*
 - b) dagli uffici regionali;*
 - c) dal giudice con sentenza;*
 - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
 - e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*
- Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.*

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo



beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 2, comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

Con DGR n. 2506/2011, la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. n. 26 ottobre 2006 n. 28 recante *"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"* stabilendo che nel settore agricolo la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia luogo impiegando le tabelle recanti il *"fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per capo di bestiame adulto allevato"* di cui alla Determinazione dirigenziale del Settore Alimentazione n. 356/2007, pubblicata nel BURP n. 132 del 20/09/2007.

In applicazione della DGR n. 2506/2011 il richiedente deve indicare, nella specifica sezione relativa al fabbisogno annuo di lavoro aziendale nella situazione ante investimento del Piano Aziendale, i dati di cui al punto 1 delle *"Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura"* approvate con DGR n. 1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BURP n. 109 del 07/08/2013.

21. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Per informazioni è possibile rivolgersi a: Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale".

Tutti i soggetti interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti al presente bando esclusivamente ai seguenti indirizzi: c.sallustio@regione.puglia.it; n.dattoma@regione.puglia.it, a.anemolo@regione.puglia.it.

L'Amministrazione pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito al presente bando, sul proprio Sito internet: www.svilupporurale.regione.puglia.it.



22. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

